

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.P.

### COMUNICATO UFFICIALE N. 130/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 22 Febbraio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 25.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SPEZIA/MODENA DEL 9.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 184 del 10.2.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio 1906 S.r.l. di La Spezia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DELLA GARA RAVENNA/BOLOGNA DEL 9.02.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 184 del 10.02.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## 2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Leoni Dr. Roberto, Fortunato Prof. Vincenzo – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DEL CAGLIARI CALCIO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/CAGLIARI DEL 3.02.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 179 del 5.02.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Cagliari Calcio 1920 di Cagliari e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELL’ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE SOMMESE VICENZO SEGUITO GARA ASCOLI/LECCE DEL 12.2.2008** (Delibera del giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n . 189 del 13.2.2008)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’ Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Dr. Gerardo Mastrandrea

-----

**Publicato in Roma il 22 Febbraio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete